

## ATTI DEL COMMISSARIATO

### I. — **Vettori.**

1. — Circolare in data 23 giugno 1903 ai vettori di emigranti, circa le istanze per provvedimenti amministrativi dirette al Commissariato.

I vettori di emigranti rivolgono sovente al Commissariato istanze per provvedimenti amministrativi riguardanti l'esercizio della loro industria. Queste istanze, quando sono di competenza del Commissariato, a norma dell'art. 19, n. 3, della legge sulle tasse di bollo (testo unico approvato con regio decreto 4 luglio 1897, n. 414), devono essere scritte in carta filigranata col bollo da cinquanta centesimi.

Ad assicurare la regolare applicazione della disposizione citata, il Commissariato crede opportuno avvertire che sono da comprendere tra le domande di cui sopra quelle aventi per oggetto:

la concessione o la rinnovazione della patente di vettore o di licenze speciali (per il trasporto di emigranti a viaggio gratuito, vendita di biglietti ferroviari, ecc.);

l'iscrizione nella patente di nuovi piroscafi da adibire al trasporto di emigranti;

il trasporto di emigranti sopra nuove linee;

la cessione di emigranti a un altro vettore, nei casi previsti dall'articolo 64 del regolamento sull'emigrazione;

la dispensa, in casi eccezionali, da determinati obblighi o da determinate formalità;

l'imbarco, in casi eccezionali, di emigranti in porti esteri;

e in generale tutte le domande e i ricorsi con cui si chiede un provvedimento amministrativo di competenza del Commissariato.

Sono esenti da tassa di bollo le proposte dei vettori circa i noli da praticare per il trasporto degli emigranti, le comunicazioni relative alla nomina, alla revoca o alla sostituzione dei rappresentanti,

e le lettere di accompagnamento degli atti per la nomina di mandatari o procuratori.

Saranno soggette alla tassa di lire 1 (articolo 20, n. 34, della legge sulle tasse di bollo) le istanze per svincolo, permuta, riduzione o restituzione di cauzione e in generale tutte le istanze, quantunque dirette al Commissariato, colle quali si chiede un provvedimento amministrativo di competenza del Ministro degli affari esteri.

Il Commissariato avverte i signori vettori che non sarà dato corso alle domande che non siano redatte nelle forme indicate.

Si avverte finalmente che nessuna tassa di bollo è dovuta per quei ricorsi o lettere o comunicazioni che, non contenendo nuove domande, siano dirette unicamente a sollecitare l'esame o l'accoglimento di domande già regolarmente presentate in carta da bollo.

Oltre alle tasse di bollo accennate, i vettori dovranno sottostare a quelle altre che occorreranno, a seconda delle circostanze, per gli atti formanti oggetto delle loro istanze, e delle quali sarà, volta per volta, indicato l'ammontare dal Commissariato.

**2. — Decreto ministeriale per limitazione di patente alla Società Anglo-Italiana e decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato sul ricorso della Società.**

*Decreto ministeriale.*

In data 27 marzo 1903, il Ministro degli affari esteri emise il seguente decreto:

Vista la patente per l'esercizio di vettori di emigranti rilasciata dal Commissariato della emigrazione alla Società Anglo-Italiana per noleggi marittimi, sedente in Napoli, in data 31 dicembre 1902 e modificata in data 14 febbraio 1903, per i piroscafi Calabria, Perugia, Algeria, Hesperia, Victoria, Karamania e Bolivia;

Vista la relazione in data 23 corrente del Commissariato della emigrazione, circa i viaggi eseguiti dal piroscavo Karamania;

Visti gli articoli 32 della legge 31 gennaio 1901 e 96 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 luglio 1901, il primo

dei quali prescrive, per i piroscafi addetti al trasporto degli emigranti in viaggi transoceanici, una velocità media normale, in navigazione, non inferiore a 10 miglia all'ora, ed il secondo, che siano esclusi dal trasporto degli emigranti quei piroscafi che per due volte non avessero, salvo casi di forza maggiore, raggiunto la velocità minima di 10 miglia;

Ritenuto che il piroscafo Karamania, dopo la entrata in vigore della legge predetta, ha eseguito sei viaggi, dei quali si conoscono i risultati, trasportando emigranti da Napoli a New York, nel quinto dei quali viaggi ha raggiunto la velocità media di 10.34, mentre nei primi quattro e nel sesto si verificò una media velocità, rispettivamente, di 9.43, 6.63, 9.99, 9.84, 7.84, tutte inferiori al limite minimo;

Considerato che, sebbene nell'esame già compiuto delle risultanze dei primi quattro viaggi l'autorità marittima indicata nel citato articolo 96 abbia ammesso, singolarmente per ogni viaggio, la scusante della forza maggiore, tuttavia la persistenza con cui il piroscafo Karamania si mantiene quasi sempre al di sotto del limite minimo di velocità voluta dalla legge dimostra la sua deficienza, a qualunque causa si voglia attribuire; la quale deficienza lo pone abitualmente in condizioni di dover invocare la scusante della forza maggiore e lo rende inadatto ai servizi dell'emigrazione;

Visto l'articolo 13, penultimo comma, della citata legge;

Sul conforme parere del Consiglio della emigrazione, espresso in adunanza del 22 corrente mese;

Decreta:

La patente di vettore di emigrazione concessa alla Società Anglo-Italiana è limitata ai piroscafi Calabria, Perugia, Algeria, Hesperia, Victoria e Bolivia, con esclusione del piroscafo Karamania.

*Ricorso della Società.*

Con ricorso notificato al Ministero il 22 maggio 1903, la Società chiese alla IV Sezione del Consiglio di Stato l'annullamento del precedente decreto, pei seguenti motivi:

1° violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 della legge 31 gennaio 1901 sull'emigrazione, in quanto la facoltà data al Ministro di limitare con decreto motivato la patente di vettore non può avere di mira la esclusione dei piroscafi, alla quale provvedono altre disposizioni, e segnatamente l'articolo 96 del regolamento, ma con le limitazioni e garanzie in esso articolo stabilite;

2° violazione dell'art. 32 della legge, 96 del regolamento, contraddizione ed eccesso di potere, perchè il decreto ministeriale, mentre non disconosce che il Karamania mancò alla velocità media di miglia 10 per casi di forza maggiore, e mentre ammette che tale discriminante fu valutata e ritenuta dalla autorità marittima, che sola e inappellabilmente può intorno ad essa giudicare, contraddicendo poi a tali premesse e arbitrariamente provvedendo, pronunciò la esclusione del piroscafo.

*Decisione sul ricorso.*

La IV Sezione del Consiglio di Stato pronunciò sul detto ricorso la decisione seguente, pubblicata all'udienza del 31 luglio 1903:

*(Omissis).*

“ Considerando

“ Che se, a giudicare della legittimità dell'impugnato decreto, si dovesse tener presente unicamente l'articolo 96 del regolamento sulla emigrazione, che, adempiendo all'incarico contenuto nell'articolo 32 della legge (di fissare, cioè, i criteri onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore alle 10 miglia nautiche all'ora e l'accertamento delle condizioni relative alla velocità), prescrive una prova per 12 ore continue e per metà carico, nella quale venisse raggiunta la velocità di almeno 11 miglia e mezzo all'ora, e volle fosse escluso dal servizio del trasporto degli emigranti il piroscafo che in seguito non avesse, per due volte, anche non consecutive, raggiunto la velocità media normale di 10 miglia all'ora, non varrebbero a salvare quel decreto dagli attacchi del ricorrente le deduzioni contenute nella difesa a stampa del Ministero;

“ Che se, infatti, gravissimo argomento contro l'ammessa discriminante della forza maggiore era senza alcun dubbio la costante len-

tezza nei viaggi del Karamania; se un grande valore doveva attribuirsi alla esperienza risultante dallo insieme dei fatti, di fronte agli accertamenti praticati nei singoli casi; se, in altri termini, di tutto ciò si sarebbe potuto e dovuto tener conto prima di riconoscere per quattro volte consecutive l'esistenza del caso di forza maggiore come causa esclusiva di ritardo, non è men vero che l'articolo 96, nel suo ultimo capoverso, lascia al Ministero della marina il giudicare inappellabilmente su questo punto; che il giudizio fu, a torto o a ragione, favorevole all'Impresa; che non sarebbe stato, agli effetti dell'applicazione del suddetto articolo 96, lecito rimmetterlo in discussione o distruggerne gli effetti;

“ Che basta invece rileggere l'impugnato decreto per convincersi che non s'intese punto applicare, a dispetto del riconoscimento dei casi di forza maggiore fatta dal Ministero della marina, la sanzione dell'articolo 96 del regolamento, ma si volle invece far uso della facoltà conferita dall'art. 13 della legge. Lo dimostra la formola stessa terminativa del decreto, che parla di limitazione della patente, lo dimostra il fatto che, come conclusione di tutto il ragionamento, non l'art. 96 del regolamento, ma l'art. 13 della legge venne citato. Ad ogni modo, è della legittimità intrinseca del decreto, non della sua motivazione più o meno corretta, che questo Collegio è chiamato a giudicare, e però, ove pure l'art. 13 non fosse in esso neanche ricordato, quando (e di ciò non si dubita) le formalità prescritte sono state adempiute, quando fosse per di più dimostrato essersi fatto, con l'esclusione del Karamania, un legittimo uso della facoltà di limitare la patente, ogni disquisizione in proposito diventerebbe superflua;

“ Che l'art. 13 della legge, al tempo stesso in cui indica chi può ottenere la patente di vettore, non manca di occuparsi di quanto riguarda l'istrumento dell'industria con l'inciso: “ quando dispongono di piroscafi nelle condizioni previste dall'art. 32 „; l'art. 32 completa la disposizione, con lo stabilire la velocità minima prescritta dalla legge in miglia 10 all'ora, e l'art. 96 del regolamento praticamente la attua, indicando il modo come si constata l'idoneità del piroscavo, e determinando, come si è visto, un caso in cui la ottenuta dichiarazione di

idoneità del piroscavo perde di pieno diritto la sua efficacia: la non raggiunta velocità minima, per due volte non consecutive, senza cause di forza maggiore;

“ Che di qui derivano due conseguenze. Ne deriva, e ciò ha importanza in rapporto col primo motivo di ricorso, che l'indicazione, nella patente, dei piroscavi per mezzo dei quali il trasporto degli emigranti possa eseguirsi non è unicamente l'effetto del modo come è stato formulato il relativo modello, ma è invece parte integrante della patente stessa. Sarebbe infatti supremamente illogico, dopo avere prescritto, come condizione per ottenerla, che si possedessero piroscavi capaci di mantenere quella determinata velocità, dopo avere avuto cura di stabilire il modo di accertare l'adempimento di questa condizione, rilasciare la patente senza la indicazione dei piroscavi; concedere, cioè, la facoltà di eseguire il trasporto anche con mezzi diversi da quelli di cui si è constatata la idoneità. Di qui l'ulteriore conseguenza, che, indicati due o più piroscavi nella patente, l'escludere uno di essi ne costituisce, non solo secondo il significato grammaticale della parola, ma per la sostanza stessa delle cose, una vera e propria limitazione. Ne deriva per di più che, a stabilire quale facoltà abbia per questa parte il Governo, non si ha ragione, quando la legge esplicitamente non lo dice, di adottare criteri diversi da quelli in base ai quali va determinata l'indole della funzione ad esso attribuita, autorizzandolo a concedere, negare, limitare o revocare la patente;

“ Che un dilemma quindi s'impone: - o si ritiene che, quando concorrono le condizioni esplicitamente imposte dalla legge, il Governo non possa negare la patente, e allora ben si appone la Società ricorrente, quando sostiene che, fatta in principio la prova della idoneità del Karamania, non essendosi verificata l'ipotesi in cui questo riconoscimento di idoneità perde, per effetto dell'art. 96, la sua efficacia, non si poteva il Karamania escludere; - o si ritiene invece che anche nel concorso delle condizioni legali *rimane sempre al Governo quel potere discrezionale di apprezzamento, che è una conseguenza del carattere stesso della concessione*, e allora, anche per quanto riguarda il piroscavo, nè la prova in principio materialmente riuscita può imporgli

di comprenderlo nella patente, nè la non verificatasi ipotesi dei due viaggi in velocità inferiore al minimo può vietargli successivamente di escluderlo;

“ Che ad accettare la seconda, anzichè la prima parte del dilemma, conduce dapprima la giusta visione del concetto ispiratore della legge, *legge d'indole essenzialmente sociale*, che, preoccupandosi di gravissimi interessi pubblici da tutelare, ha voluto che *la industria del trasporto degli emigranti non fosse più come prima libera, ma dovesse essere autorizzata*; è quindi logico ritenere che abbia considerato la patente, non tanto come un diritto del vettore, il quale si trovi nelle condizioni prescritte, *ma come una vera e propria concessione del Governo*; - che nei punti più importanti, pei fini del pubblico interesse da tutelare (tale, a mo' d'esempio, quello della rapidità della navigazione), abbia bensì imposto dei limiti al Governo, nel senso di non potere, nell'interesse degli emigranti, da determinate esigenze prescindere, ma gli abbia per tutto il resto *lasciata quella libertà di apprezzamento, che è condizione essenziale per l'esercizio di un diritto supremo di polizia*;

“ Che a queste stesse conclusioni conducono anche le parole dell'art. 13, perchè, dopo aver indicato le condizioni necessarie per la concessione della patente, non dice già (e non sarebbe stato necessario il dirlo) che, quando esse non concorrano, il Governo deve negarla, e quando in seguito vengono a mancare debba revocarla; ma invece così si esprime: “ Il Ministro degli esteri, udito il Consiglio della emigrazione, può, con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente „. Nessuna, quindi, determinazione di motivi, pei quali soltanto possa la patente negarsi, limitarsi o ritirarsi; la disposizione, invece, contiene nettamente il concetto d'un largo potere discrezionale da esercitarsi con alcune cautele, e di questo potere discrezionale con le volute cautele si è nella specie avvalso il Ministro;

“ Che tutto ciò elimina anche il preteso vizio di contraddizione. È bensì vero che quel decreto riconobbe ed espone uno stato di cose che rendeva inapplicabile l'art. 96 del regolamento; ma poichè non di esclusione necessaria del piroscifo per effetto di quell'articolo, ma di esclusione per motivi di apprezzamento, in forza della facoltà concessa

dall'art. 13 della legge, nella specie si tratta, la contraddizione non esiste;

“ Attesochè l'indole della controversia consiglia la compensazione delle spese;

“ Per questi motivi,

“ La Sezione

“ Rigetta il ricorso prodotto dalla Società Anglo-Italiana per noleggi marittimi contro il decreto ministeriale 27 marzo 1903, che esclude dal trasporto degli emigranti il piroscafo Karamania. Spese compensate.

“ Così deciso in Roma, addì 12 luglio 1903, dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, in Camera di consiglio „.

## II. — Trasporto degli emigranti.

Istruzioni date agli Ispettori dell'emigrazione il 30 giugno 1903, circa il concentramento degli emigranti da altri porti italiani nel porto capolinea.

È stato fatto il quesito se un vettore, la cui linea di navigazione sia fissata, per esempio, da Napoli a Nuova York, per concentrare da Genova, da Palermo e da altri porti italiani gli emigranti da esso accaparrati e trasportarli al detto porto capolinea, possa servirsi anche dei propri piroscafi naviganti in servizio commerciale di cabottaggio lungo le coste dello Stato, compreso quel determinato piroscafo che a Napoli imprenderà il viaggio transatlantico in servizio di emigrazione, e vi riprenderà a bordo quegli emigranti che vi ha trasportato dai suddetti porti.

Il Commissariato ha esaminato la questione di concerto col Ministero della marina ed ha riconosciuto che il vettore è in facoltà di regolarsi nel modo suddetto, purchè:

- 1° la linea di navigazione sia fatta inscrivere in patente e annunciata al pubblico, data l'ipotesi suindicata, da Napoli a Nuova York;
- 2° i biglietti d'imbarco siano forniti agli emigranti coll'indicazione da Napoli a Nuova York;

3° i piroscafi che dai diversi porti italiani concentrano gli emigranti a Napoli abbiano gli adattamenti prescritti dall'articolo 63 del regolamento, requisiti che gli ispettori avranno cura di fare accertare all'occorrenza;

4° arrivando a Napoli, tutti gli emigranti siano sbarcati coi loro bagagli, per modo che il piroscafo possa essere preparato e sottoposto alla visita preliminare, gli emigranti stessi alla visita definitiva, e il bagaglio alla disinfezione, come si pratica per quelli arrivati con gli altri piroscafi di cabotaggio di cui nel citato art. 63.

### III. — Protezione degli emigranti italiani all'estero.

#### 1. — Istituti di patronato negli Stati Uniti e nel Canada.

Allo scopo di diffondere tra gli emigranti la conoscenza delle Associazioni di patronato istituite nell'America del Nord, il Commissariato ha pubblicato delle *Avvertenze* per gli emigranti, concernenti i detti istituti di patronato, e delle tessere recanti gli indirizzi delle società stesse. Avvertenze e tessere furono inviate, accompagnandole con una circolare, ai signori medici e commissari governativi, perchè a bordo ne curassero la distribuzione fra gli emigranti. Segue qui appresso il testo della circolare, delle avvertenze e delle tessere.

**a) Circolare in data 20 luglio 1903, ai medici e commissari governativi in servizio di emigrazione, sopra gli istituti di patronato per gli emigranti italiani a Nuova York.**

La legge e il regolamento sull'emigrazione affidano ai medici della R. Marina e ai commissari imbarcati sui piroscafi che trasportano emigranti la sorveglianza sul servizio sanitario e l'igiene di bordo.

I signori medici e commissari si trovano in grado, per il contatto che hanno cogli emigranti durante la traversata, di giovare ad essi anche in altri modi, oltre a quelli espressamente indicati dalla legge e dal regolamento, cioè col fornir loro utili notizie sulle condizioni dei vari paesi di immigrazione, col metterli in guardia contro gli abusi dei

quali possono esser vittime per opera di persone poco oneste, che spesso si fanno loro incontro allo sbarco, offrendosi di trovar loro lavoro, di far cambiare la moneta e di condurli presso i parenti o gli amici.

A garantire gli emigranti dalle insidie che spesso li attendono nei paesi di destinazione, si è provveduto colla istituzione di associazioni di patronato. Alcune di queste associazioni sono stabilite a Nuova York e in altri porti dell'America.

Convieni adoperarsi a rimuovere gli ostacoli che quelle benemerite società incontrano nella loro azione di tutela, per la diffidenza degli stessi emigranti, i quali in generale sono restii a valersi dei loro servigi.

Si mette perciò a disposizione dei signori medici e commissari governativi un certo numero di copie dell'opuscolo intitolato *Avvertenze per chi emigra agli Stati Uniti*, con preghiera di distribuirle fra gli emigranti. In queste *Avvertenze* si parla delle tre seguenti società istituite a Nuova York (1):

- 1° La Società per la protezione degli immigranti italiani;
- 2° L'Istituto italiano di beneficenza;
- 3° La Società di San Raffaele.

La prima esercita il patronato degli emigranti fin dal loro arrivo ad Ellis Island, dove sono condotti per essere esaminati e ammessi allo sbarco; il secondo assiste gli emigranti che, ammessi allo sbarco, si trattengono per qualche giorno in Nuova York; la terza esercita specialmente il patronato delle donne e dei fanciulli.

Coloro che vorranno giovare dei servizi della *Società per la protezione degli immigranti italiani*, dovranno portare appuntato sull'abito o sul cappello, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento. Anche questi cartellini (in cartoncino verde) sono messi a disposizione

---

(1) La presente circolare, come pure la prima edizione delle *Avvertenze*, riguardavano soltanto le associazioni di patronato istituite a Nuova York. Nella seconda edizione delle *Avvertenze* (che è quella pubblicata nel presente Bollettino di seguito alla circolare) sono state aggiunte le notizie riguardanti le società di patronato degli emigranti italiani in Boston e San Francisco di California (Stati Uniti) e Montreal (Canadà).

dei medici e commissari governativi, perchè li distribuiscano agli emigranti, raccomandando loro di conservarli e di aver fiducia negli agenti della Società che loro si faranno incontro.

Il Commissariato confida che i signori medici e commissari governativi metteranno il maggiore impegno nell'eseguire anche questa parte delicata della loro missione.

---

*b) Avvertenze per chi emigra negli Stati Uniti e nel Canada.*

Società di patronato per gli immigranti italiani in Nuova York, Boston, San Francisco di California (Stati Uniti) e Montreal (Canada).

Come è noto, gli emigranti che giungono in uno dei porti degli Stati Uniti o del Canada, prima di essere ammessi allo sbarco, vengono sottoposti dalle Autorità locali americane ad una visita rigorosa, la quale ha per iscopo di verificare se essi si trovino nelle condizioni volute dalle leggi di immigrazione.

Le pratiche per l'ammissione nel territorio americano presentano difficoltà, soprattutto per gli emigranti che non capiscono la lingua inglese e non conoscono le leggi americane. Ad altre difficoltà gli emigranti vanno incontro quando, sbarcati, vogliono proseguire per le loro destinazioni o trovar lavoro; essi sono allora facilmente circondati da persone che cercano di ingannarli e profittare della loro inesperienza.

Giova pertanto che gli emigranti, i quali sbarcano a Nuova York, si rivolgano alle Società di patronato istituite in quella città per dar loro assistenza e consiglio, che sono le seguenti:

la " Società per la protezione degli immigranti italiani „ ;

l' " Istituto italiano di beneficenza „ ;

la " Società di San Raffaele „.

Gli emigranti che si recano a Boston, a San Francisco di California o a Montreal potranno rivolgersi alle Società di patronato riconosciute dal Commissariato dell'emigrazione, che sono:

a Boston, la " Società per la protezione degli emigranti italiani „;  
 a San Francisco di California, il " Comitato di soccorso e di patronato per gli emigranti della colonia italiana „;

a Montreal, la " Società di protezione degli emigranti italiani al Canada „.

Per ciò che riguarda il cambio della moneta, il deposito o la spedizione di danaro in Italia, gioverà che gli emigranti si rivolgano di preferenza ai corrispondenti autorizzati del Banco di Napoli, i cui indirizzi potranno esser loro indicati dai regi Consoli.

I corrispondenti già autorizzati a compiere le dette operazioni negli Stati Uniti sono indicati a pag. 11 di queste *Avvertenze* (1).

#### Società per la protezione degli immigranti italiani in Nuova York.

La " Società per la protezione degli immigranti italiani „ (*Society for the protection of the Italian immigrants*) assiste gratuitamente gli emigranti al momento del loro arrivo ad *Ellis Island*, piccola isola nel porto di Nuova York, nella quale sono condotti per esservi esaminati prima di poter sbarcare.

La Società tiene ad *Ellis Island* due agenti, che portano scritto sul berretto il nome della Società. Gli emigranti che desiderano di avere assistenza da questi agenti devono tenere in mano o appuntato sul vestito, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento in cartoncino verde, che viene distribuito dal medicò o dal commissario governativo a bordo del vapore. Gli agenti si faranno incontro agli emigranti e serviranno loro da interpreti per le pratiche necessarie per l'ammissione.

Gli emigranti che sono stati ammessi, quando non abbiano ad *Ellis Island* parenti od amici che li ricevano, sono condotti dagli stessi

---

(1) Questi corrispondenti sono: a Nuova York, Cesare Conti, Broadway, n. 35; — a Boston, A. Alvino e f<sup>o</sup>, North Square, n. 1; — a San Francisco di California, la Banca Italo-Americana; — a Chicago, la Commercial National Bank, Dearborn Street, n. 175.

agenti della Società all'ufficio di patronato, situato nella via detta *Pearl Street*, n. 17. Qui essi riceveranno le informazioni di cui possono aver bisogno, e saranno accompagnati, insieme coi loro bagagli (occorrendo anche a mezzo di carri), alle rispettive destinazioni nell'interno della città, ovvero alle stazioni di strade ferrate, per proseguire il loro viaggio. Le guide che li accompagneranno sono persone di fiducia della Società e si contentano di compensi assai modici, fissati secondo le distanze.

Gli emigranti che abbiano parenti od amici a Nuova York e che vogliano recarsi presso di essi, avranno cura, prima di partire dall'Italia, di scrivere chiaramente sopra un pezzo di carta gli indirizzi ai quali dovranno poi recarsi. Qualora avessero dimenticato tali indirizzi, correrebbero il pericolo di essere respinti, o almeno perderebbero tempo e danaro per ritrovare le persone di cui vanno in cerca.

La Società per la protezione degli immigranti italiani tiene vicino al luogo di sbarco, nella via detta *Pearl Street*, n. 17, un ufficio *gratuito* di informazioni e di collocamento, che è aperto dalle 9 della mattina alle 5 1/2 della sera. In quell'ufficio l'emigrante può procurarsi le notizie e le informazioni di cui ha bisogno. Potrà pure fare iscrivere il proprio nome, il mestiere che esercita e quello che desidera trovare.

Abbiano fiducia gli emigranti negli agenti di questa Società, e si rivolgano esclusivamente ad essi, sia per avere informazioni, sia per essere condotti alle loro destinazioni, per acquistare biglietti ferroviari, per cambiare moneta, ricercare bagagli, ecc.; diversamente potranno essere ingannati.

#### Istituto Italiano di Beneficenza in Nuova York.

L' "Istituto Italiano di Beneficenza", assiste gli emigranti italiani già sbarcati a Nuova York, che sono costretti a trattenersi qualche giorno in quella città.

Questo Istituto, situato in Nuova York, nella via detta *West Houston Street*, n. 165-167, può procurare vitto ed alloggio ad un certo numero di emigranti, con una spesa giornaliera minore di quella occorrente in qualunque locanda.

Il direttore e i componenti il Consiglio di amministrazione di quella Società danno pure consigli ai nuovi arrivati circa le direzioni da prendere e il miglior modo di trovare occupazione.

**Società di San Raffaele in Nuova York.**

La " Società di San Raffaele „ assiste specialmente le donne e i fanciulli. Essa tiene a questo scopo un ricovero, situato nella strada detta *Bleecker Street*, n. 219, che è diretto dal padre Gambera, dei Missionari di San Carlo. Questo sacerdote si trova ad *Ellis Island* ad ogni arrivo di piroscafo, e anche ad esso gli emigranti, specialmente donne e fanciulli, possono rivolgersi per assistenza e consiglio.

**Società per la protezione degli immigranti italiani in Boston.**

Anche in Boston esiste una " Società di protezione degli immigranti italiani „ (*Society for the protection of the Italian immigrants*). I nostri emigranti che sbarcano in quel porto faranno bene a rivolgersi a quella Società (*Hanover Street*, n. 196), la quale si prefigge lo scopo di proteggerli contro gli abusi di cui possono essere vittime. Essa, oltre ad un ufficio di collocamento al lavoro per i nostri emigranti, mediante il quale procura di ottenere a favore degli agricoltori delle terre a prezzi minimi ed a pagamenti rateali nelle vicinanze della città, tiene aperte alcune scuole per insegnar loro la lingua inglese ed educarli alla conoscenza delle leggi e dei costumi del paese.

**Comitato di soccorso e di patronato per gli emigranti della colonia italiana in San Francisco di California.**

Il " Comitato di soccorso e di patronato per gli emigranti della Colonia italiana „ in San Francisco di California ha costituito un Ufficio di patronato e collocamento al lavoro per i nostri emigranti (*Montgomery Street*, n. 628). Si consigliano perciò i nostri connazionali a giovare dell'opera di detto Comitato, riconosciuto dal Governo italiano che lo sussidia, il quale si tiene in relazione con le compagnie e le imprese che abbisognano di lavoranti. Esso esercita pure il patrocinio legale degli emigranti dinanzi alle Corti giudiziarie.

Società di protezione degli emigranti italiani  
al Canadà in Montreal.

I nostri emigranti che si recano al Canadà sappiano che esiste in Montreal una " Società di protezione degli emigranti italiani „ (*Italian Immigration Aid Society for Canada, in Montreal - LaGauchetière Street, n. 906*), riconosciuta dal Governo italiano, la quale si propone gli stessi scopi delle Società di Nuova York, Boston e San Francisco di California. Essa cerca inoltre, con l'aiuto del Governo canadese, di promuovere la colonizzazione di terre da parte di agricoltori italiani e di procurare temporaneo ricovero agli emigranti che non abbiano parenti e amici nel Canadà.

c) **Tessera.**

TESSERA DI RICONOSCIMENTO

PER LE SOCIETÀ DI PATRONATO IN NUOVA YORK

Al vostro arrivo ad *Ellis Island* (nel porto di Nuova York) domandate degli agenti della **Società per la protezione degli immigranti italiani**.

Se avete bisogno di trovar lavoro, rivolgetevi all'Ufficio della stessa Società, situato nella via *Pearl Street, N. 17*.

Se dovete trattenervi qualche giorno a Nuova York, rivolgetevi all'**Istituto italiano di beneficenza**, in via *West Houston Street, N. 165-167*, che potrà fornirvi vitto e alloggio a prezzi moderatissimi, in locali appositi per gli emigranti italiani.

Le donne e i bambini non accompagnati si rivolgano per assistenza al Padre Gambera, agente della **Società di San Raffaele**, il quale si trova ad *Ellis Island*, oppure nell'*Ospizio per gli immigranti* che la stessa Società tiene nella via *Bleecker Street, N. 219*.

(*A tergo*). — Per il cambio della moneta, per depositi o spedizione di risparmi in Italia, rivolgetevi unicamente ai corrispondenti autorizzati del Banco di Napoli.

Se desiderate altre notizie sulle Società di patronato a Nuova York, leggete le *Avvertenze per chi emigra negli Stati Uniti*, che potrete avere a bordo del vapore dal medico governativo.

Il Commissariato ha infine disposto che a bordo di ogni piroscifo che trasporta emigranti a Nuova York siano esposti, in luoghi accessibili agli emigranti, degli avvisi nei quali si ripetono gli indirizzi e le avvertenze contenute nella tessera più innanzi pubblicata.

## 2. — Istituti di patronato in Buenos Aires e Santos.

Il Commissariato dell'emigrazione ha provveduto che a bordo dei piroscafi diretti ai porti dell'America del Sud siano distribuite dai medici o commissari governativi in servizio di emigrazione delle tessere, nelle quali sono indicati gli indirizzi delle Società di patronato degli emigranti italiani in Buenos Aires (tessera in cartoncino rosa) e Santos (tessera in cartoncino bleu). Segue qui appresso il testo di queste tessere.

### INDIRIZZO DELLA SOCIETÀ DI PATRONATO

PER GLI IMMIGRATI ITALIANI A BUENOS-AIRES

Al vostro arrivo nel *porto di Buenos-Aires*, fatevi indicare via *San Martin*, dove al numero 1196 si trova l'**Ufficio della Società di patronato**, aperto tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 12 del mattino. In detto ufficio vi saranno date gratuitamente informazioni sulle richieste di mano d'opera.

Troverete ivi anche un ufficio del *Banco de Italia y Rio de la Plata* per il cambio della moneta e per l'emissione dei *vaglia-emigranti*. Le succursali dello stesso Banco a la Plata, Rosario, Bahia Blanca sono autorizzate a fare le stesse operazioni per conto del Banco di Napoli.

**Indirizzi utili.** — Legazione d'Italia, 475, *Avenida Republica*. - Consolato d'Italia, *Suipacha*, 314. - Nuovo Ospedale Italiano, *Gazcon*, 450, fra *Cangallo* e *Potosi*.

INDIRIZZO DELL'UFFICIO ITALIANO  
DEL PATRONATO DEL LAVORO A SANTOS

Al vostro arrivo nel *porto di Santos*, fatevi indicare l'*Ufficio del Vice Consolato Italiano* in *Piazza Maua*, dove si trova anche l'**Ufficio del Patronato del lavoro**, il quale aiuta gratuitamente gli immigranti a cercare lavoro, a cambiare la moneta presso il Banco corrispondente di quello di Napoli, ad alloggiare in una locanda autorizzata ed a guardarsi dagli speculatori disonesti.

I corrispondenti del Banco di Napoli che sono stati finora autorizzati all'emissione dei *vaglia-emigranti* nel Brasile sono:

a *Rio de Janeiro* — Carlo Pareto e C<sup>ia</sup>, Rua 1<sup>o</sup> de Março, N. 48;

a *San Paolo* — João Briccola e C<sup>ia</sup>, Rua 15 de Novembro, N. 30.

## IV. — Noli.

Prezzi dei noli massimi per il trasporto degli emigranti nel terzo quadrimestre (1° settembre-31 dicembre) 1903.

I noli seguenti furono, per una parte dei piroscafi, approvati dal Commissariato dell'emigrazione, con deliberazione del 14 agosto 1903; per un'altra parte stabiliti dal Ministro degli Affari esteri, con decreto del 15 agosto 1903. I noli approvati dal Commissariato sono segnati con asterisco. La deliberazione del Commissariato e il decreto del Ministro degli Affari esteri furono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 14, 16 e 17 agosto 1903, numeri 191, 192 e 193.

La relazione del Commissariato e il parere del Consiglio superiore di marina saranno pubblicati in uno dei prossimi numeri del Bollettino.

## Linee degli Stati Uniti.

(Da Genova, Napoli o Palermo a Nuova York).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>		Città di Genova . . . . .	175
*Umbria . . . . .	200	Città di Torino . . . . .	175
*Sicilia . . . . .	200	Las Palmas . . . . .	175
*Sardegna . . . . .	200		
*Liguria . . . . .	200	<b>La Patria.</b>	
*Lombardia . . . . .	200	*Germania . . . . .	195
*Regina Margherita . . . . .	200	*Roma . . . . .	195
*Orione . . . . .	200	*Gallia . . . . .	165
*Sirio . . . . .	200	*Patria . . . . .	165
*Perseo . . . . .	200	*Massilia . . . . .	150
*Washington . . . . .	175	*Neustria . . . . .	150
*Archimede . . . . .	175		
*Marco Minghetti . . . . .	175	<b>Anglo-Italiana.</b>	
*Manilla . . . . .	175	*Calabria . . . . .	175
*Piemonte . . . . .	170	*Perugia . . . . .	175
*Etruria . . . . .	170	Algeria . . . . .	150
		Hesperia . . . . .	145
		Bolivia . . . . .	145
		Victoria . . . . .	145
		California . . . . .	140
		<b>Hamburg-Amerika Linie.</b>	
		*Auguste Victoria . . . . .	200
		*Sicilia . . . . .	145
		<b>Giuseppe Fornari.</b>	
		*Sicilian Prince . . . . .	175
		*Neapolitan Prince . . . . .	175
<b>La Veloce.</b>			
*Nord America . . . . .	200		
*Savoia . . . . .	200		
*Duca di Galliera . . . . .	200		
*Centro America . . . . .	200		
*Venezuela . . . . .	200		
*Duchessa di Genova . . . . .	200		
Città di Napoli . . . . .	190		
Città di Milano . . . . .	175		

*Segue* **Linee degli Stati Uniti.**

(Da Genova, Napoli o Palermo a Nuova York)

<b>Ottavio Zino.</b>		<b>Dominion Line (b)</b> (Da Napoli a Boston).	
Equità . . . . .	170	Commonwealth . . . . .	195
Attività . . . . .	165	New England . . . . .	195
		Vancouver . . . . .	175
<b>Società Anonima Genovese.</b>		Cambroman . . . . .	175
Governor . . . . .	160		
		<b>Ercole Saviotti.</b>	
<b>Norddeutscher Lloyd.</b>		*Regina Elena . . . . .	175
*Lahn . . . . .	200	Balilla . . . . .	165
*Trave . . . . .	200		
*König Albert . . . . .	200	<b>Giacomo Rossi.</b>	
*Hohenzollern . . . . .	200	San Gottardo . . . . .	155
*Prinzess Irene . . . . .	200		
*Weimar . . . . .	190	<b>Navigazione Generale Italiana.</b> (Da Palermo a Nuova Orleans)	
*Gera . . . . .	190	*Washington . . . . .	200
		*Archimede . . . . .	200
<b>Compagnia Transatlantica</b> <b>di Barcellona (a).</b>		*Marco Minghetti . . . . .	200
Buenos Aires . . . . .	180	*Manilla . . . . .	200
Leon XIII . . . . .	180		
Manuel Calvo . . . . .	180	<b>Comp. Génér. Transatlantique (c)</b> (Dall'Havre a Nuova York).	
P. de Satrustegui . . . . .	180	*Aquitaine . . . . .	155
Montevideo . . . . .	180	*Bretagne . . . . .	155
Montserrat . . . . .	180	*Champagne . . . . .	155
		*Gascogne . . . . .	155
<b>Italia.</b>		*Lorraine . . . . .	155
Ravenna . . . . .	180	*Savoie . . . . .	155
Toscana . . . . .	180	*Touraine . . . . .	155
La Plata . . . . .	180		
Antonina . . . . .	180		

(a) Per tutti i piroscafi qui menzionati è stabilito il nolo di lire 200 per il viaggio Italia-Nuova York-Avana, e di lire 225 per il viaggio Italia-Nuova York-Vera Cruz.

(b) Compreso il viaggio ferroviario da Boston a Nuova York per gli emigranti diretti a quest'ultima città.

(c) La *Compagnie Générale Transatlantique* fu autorizzata a vendere biglietti pel viaggio Havre-Nuova York, per mezzo di propri rappresentanti residenti nell'alta e media Italia, non oltre i confini meridionali delle provincie di Lucca, Modena, Bologna e Ferrara.

Le spese del trasporto ferroviario dall'Italia all'Havre sono a carico dell'emigrante.

I prezzi del trasporto ferroviario fino all'Havre, e del trasporto marittimo dall'Havre a Nuova York, sono i seguenti:

Lucca-Modane . . . . .	L. 23.00	} 215.50	Torino-Modane . . . . .	L. 5.60	} 198.10
Modane-Havre . . . . .	Fr. 37.50		Modane-Havre . . . . .	Fr. 37.50	
Havre-Nuova York . . . . .	" 155.00		Havre-Nuova York . . . . .	" 155.00	
Milano-Modane . . . . .	L. 13.15	} 205.65	Genova-Modane . . . . .	L. 14.35	} 206.85
Modane-Havre . . . . .	Fr. 37.50		Modane-Havre . . . . .	Fr. 37.50	
Havre-Nuova York . . . . .	" 155.00		Havre-Nuova York . . . . .	" 155.00	
Venezia-Modane . . . . .	L. 26.60	} 219.10	Ferrara-Modane . . . . .	L. 28.65	} 221.15
Modane-Havre . . . . .	Fr. 37.50		Modane-Havre . . . . .	Fr. 37.50	
Havre-Nuova York . . . . .	" 155.00		Havre-Nuova York . . . . .	" 155.00	

### Linee del Brasile.

(Da Genova o da Napoli a Rio de Janeiro e Santos.)

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>		Espagne . . . . .	165
*Regina Margherita . . . . .	180	France . . . . .	165
*Orione . . . . .	180	<b>La Veloce.</b>	
*Sirio . . . . .	180	Savoia . . . . .	180
*Perseo . . . . .	180	Nord America . . . . .	180
*Umbria . . . . .	180	Duca di Galliera . . . . .	180
*Sicilia . . . . .	180	Centro America . . . . .	180
*Sardegna . . . . .	180	Venezuela . . . . .	180
*Liguria . . . . .	180	Duchessa di Genova . . . . .	180
*Lombardia . . . . .	180	Città di Napoli . . . . .	170
*Washington . . . . .	165	Città di Genova . . . . .	165
*Manilla . . . . .	165	Città di Milano . . . . .	165
*Archimede . . . . .	165	Città di Torino . . . . .	165
*Marco Minghetti . . . . .	165	Las Palmas . . . . .	165
*Piemonte . . . . .	160	<b>Ligure Brasiliana.</b>	
*Etruria . . . . .	160	*Re Umberto . . . . .	165
<b>Ottavio Zino.</b>		*Rio Amazonas . . . . .	165
*Equità . . . . .	165	*Colombo } per Belem . . . . .	160
*Attività . . . . .	165	{ per Manaus . . . . .	185
<b>Transports maritimes à vapeur.</b>		<b>Italia.</b>	
Les Andes . . . . .	165	Ravenna . . . . .	165
Orléanais . . . . .	165	Toscana . . . . .	165
Nivernais . . . . .	165	La Plata . . . . .	165
Algérie . . . . .	165	Antonina . . . . .	165
Aquitaine . . . . .	165	<b>Giacomo Rossi.</b>	
Les Alpes . . . . .	165	San Gottardo . . . . .	150
Provence . . . . .	165		
Italie . . . . .	165		

### Linee del Plata.

(Da Genova o da Napoli a Montevideo e Buenos Aires).

<b>Navigazione Generale Italiana.</b>		<b>Giuseppe Fornari.</b>	
*Regina Margherita . . . . .	200	*Sicilian Prince . . . . .	180
*Orione . . . . .	200	*Neapolitan Prince. . . . .	180
*Sirio . . . . .	200		
*Perseo . . . . .	200	<b>Ottavio Zino.</b>	
*Umbria . . . . .	200	*Equità. . . . .	175
*Sicilia . . . . .	200	*Attività . . . . .	175
*Sardegna . . . . .	200		
*Liguria . . . . .	200	<b>Società Anonima Genovese.</b>	
*Lombardia. . . . .	200	Governor . . . . .	170
*Washington . . . . .	190		
*Marco Minghetti . . . . .	180	<b>Transports maritimes à vapeur.</b>	
*Manilla . . . . .	180	Espagne . . . . .	180
*Archimede. . . . .	180	Italie . . . . .	180
*Piemonte . . . . .	175	Provence. . . . .	180
*Etruria . . . . .	175	Les Alpes . . . . .	180
		Les Andes . . . . .	180
		Algérie . . . . .	180
		Aquitaine . . . . .	180
		France . . . . .	180
		Orléanais . . . . .	180
		Nivernais . . . . .	180
		<b>Compagnia Transatlantica di Barcellona.</b>	
		Leon XIII . . . . .	185
		Buenos Aires. . . . .	185
		Manuel Calvo . . . . .	185
		P. de Satrustegui . . . . .	185
		Montevideo . . . . .	185
		Montserrat. . . . .	185
		<b>Giacomo Rossi.</b>	
		San Gottardo. . . . .	165
		<b>Ercole Saviotti.</b>	
		*Regina Elena. . . . .	180
		Balilla. . . . .	170
<b>Italia.</b>			
Ravenna. . . . .	185		
Toscana. . . . .	185		
La Plata. . . . .	185		
Antonina . . . . .	185		
<b>La Veloce.</b>			
Savoia. . . . .	200		
Duca di Galliera . . . . .	200		
Centro America . . . . .	200		
Venezuela . . . . .	200		
Duchessa di Genova. . . . .	200		
Nord America . . . . .	200		
Città di Napoli . . . . .	190		
Città di Milano . . . . .	180		
Città di Genova. . . . .	180		
Città di Torino . . . . .	180		
La Palmas. . . . .	180		

**Linea del Centro America.**

<b>La Veloce.</b>		<b>Transatlantica di Barcellona.</b>	
Savoia . . . . .	200	Leon XIII . . . . .	195
*Nord America . . . . .	200	Buenos Aires . . . . .	195
*Duca di Galliera . . . . .	200	Manuel Calvo . . . . .	195
*Centro America . . . . .	200	P. de Satrustegui . . . . .	195
*Venezuela . . . . .	200	Montevideo . . . . .	195
*Duchessa di Genova . . . . .	200	Montserrat . . . . .	195
Città di Napoli . . . . .	195		
Città di Genova . . . . .	195		
Città di Torino . . . . .	195		
Città di Milano . . . . .	195		
Las Palmas . . . . .	195		

(a) Dall'Italia per Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Sabanilla, Colon, Puerto Limon.

(b) Dall'Italia per Puertorico e Habana. Il nolo è fissato in lire 200 per Puerto Limon, Colon, Sabanilla, Puerto Cabello, Curaçao e La Guayra.